ALLEGATO "C" AL N. 4603/2046
DI RACCOLTA

STATUTO

TITOLO I

COSTITUZIONE - SEDE - SCOPO - DURATA

Art. 1 - Costituzione

Per volontà dell'Associazione Centro Studi Silvia Santagata - EBLA (CSS-EBLA) è costituita, ai sensi e per gli effetti del Titolo II capo II del Codice Civile e conformemente al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche ed integrazioni recante "Codice del Terzo Settore", la **"Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura Ente del Terzo Settore"** abbreviabile **"Fondazione Santagata E.T.S."** senza vincoli di interpunzione e/o di rappresentazione grafica.

Art. 2 - Denominazioni sintetiche

Per comodità espositiva nel corpo del presente Statuto sono convenzionalmente adottate le seguenti denominazioni:
- Centro Studi Silvia Santagata - EBLA: Fondatore;
- "Fondazione Santagata per l'Economia della Cultura": Fondazione.

Art. 3 - Sede

La Fondazione ha sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi n. 43.

Art. 4 - Scopo

La Fondazione è priva di scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di carattere scientifico e culturale di particolare interesse sociale, è vietata inoltre qualsiasi distribuzione di utile ed avanzi di gestione diretta ed indiretta.
La Fondazione, nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, ha per scopo:
- la ricerca scientifica, la documentazione e la promozione della ricerca sull'economia della cultura, del patrimonio culturale, delle istituzioni e della creatività, sul pensiero e sulle politiche culturali ed economiche contemporanee;
- l'organizzazione di attività di alta formazione;
- la promozione ed organizzazione di raccolte fondi al fine di sostenere esperienze di alta formazione, di capacity building e di ricerca;
- la promozione di partenariati e reti di cooperazione scientifica e culturale a livello nazionale e internazionale, con particolare riguardo a Università, centri di ricerca e agenzie internazionali che operano nel campo della cultura, dei beni culturali, della formazione, dell'innovazione in campo culturale e dello sviluppo economico;
- il supporto all'internazionalizzazione delle istituzioni e delle organizzazioni culturali piemontesi e ita-

liane;
- la promozione di iniziative editoriali, di divulgazione e disseminazione;
- l'organizzazione di convegni e incontri nazionali e internazionali;
- la messa a disposizione di documentazione, informazioni e altri servizi a singoli cittadini, associazioni, enti e istituzioni.

Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma che precede, l'ente si avvale dei propri mezzi patrimoniali e del loro reddito, di qualsiasi altra entrata accettata dal Consiglio di Amministrazione e potrà giovarsi di donazioni di beni effettuate da privati, secondo le cogenti regole di acquisizione fissate dall'art. 9 dello Statuto.

La Fondazione può altresì ricevere in comodato, anche di lungo periodo, beni di proprietà di terzi, da utilizzare nell'ambito delle proprie attività. L'accettazione del deposito è vincolata alla valutazione preventiva di idoneità dei beni depositati, espressa dal Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 11 dello Statuto.

La Fondazione si pone come centro di ricerca, al fine di valorizzare, continuare ed attualizzare il pensiero e il lavoro di Walter e Silvia Santagata, nei riguardi della comunità regionale, nazionale ed internazionale. Essa può realizzare collegamenti e momenti di collaborazione con primarie istituzioni culturali, organizzazioni, musei, accademie, tanto nazionali che internazionali, purché ne resti sempre totalmente salvaguardata la propria linea di azione e la propria autonomia operativa.

La Fondazione può annualmente finanziare e/o erogare borse di studio e ricerca e premi a giovani di qualsiasi nazionalità che si siano particolarmente distinti per studi, ricerche od impegno nel campo dell'economia della cultura, ovvero ad altre iniziative nel campo dell'economia della cultura.

La Fondazione può compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo, anche partecipando ad enti costituiti o costituendi, ma non può svolgere attività diverse da quelle statutarie ed istituzionali, ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Art. 5 - Durata

La Fondazione ha durata illimitata. Detta durata è assicurata, oltre che dai propri mezzi patrimoniali dall'auspicio di crescenti apporti di opere d'arte e di mezzi da parte di privati e di soggetti pubblici o privati italiani o stranieri, persone fisiche, società o Enti con o senza personalità giuridica.

TITOLO II

PATRIMONIO - ESERCIZIO FINANZIARIO - ACQUISIZIONE DI OPERE D'ARTE E DI BENI ARTISTICI

Art. 6 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai fondi e dai beni ad essa assegnati dal Fondatore all'atto della costituzione nonché da ogni altro cespite che le pervenga a titolo gratuito ai sensi del successivo art. 9.

Art. 7 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro tale termine il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di previsione ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico e finanziario dell'esercizio decorso, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.

Art. 8 - Acquisizione di beni a titolo oneroso

La Fondazione, in estrinsecazione dei propri compiti istituzionali, procede all'acquisizione a titolo oneroso di opere scientifiche, libri, saggi, atti ad incrementare la Biblioteca della Fondazione. L'acquisizione di tali beni è deliberata dal Direttore Scientifico, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 9 - Acquisizione di beni a titolo gratuito

La Fondazione, in estrinsecazione dei propri compiti istituzionali, può ricevere beni a titolo gratuito, purché privi di vincoli di negoziabilità a qualsiasi titolo. L'acquisizione dei beni di cui al comma che precede è deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione deve valutare i beni e indicare quali possono essere qualificati cespiti patrimoniali negoziabili, al fine di acquisire risorse vincolate allo svolgimento dell'attività della Fondazione e all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

TITOLO III

ORGANI E LORO COMPETENZE

Art. 10 - Organi

Sono Organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Comitato Scientifico;
- l'Organo di Controllo monocratico.

Gli organi previsti dal comma precedente si avvalgono delle strutture organizzative della Fondazione e, se nominati ai sensi del successivo art. 13, comma II, sono coadiuvati dal Segretario Generale, di cui al successivo art. 22. La Fondazione si giova del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 21, quale elemento di supporto dell'attività dell'ente, e può altresì nominare un Direttore Scientifico, di cui al successivo art. 20.

Art. 11 - Consiglio di Amministrazione
composizione e durata:

I - Il Consiglio di Amministrazione è composto da non meno di tre e non più di venti membri, così individuati:
* un membro nominato da Silvana Santero, erede di Walter e Silvia Santagata;
* i restanti membri nominati dall'Associazione Centro Studi Silvia Santagata - EBLA;

II - Il Consiglio di Amministrazione di cui al comma I che precede ha durata permanente ed il numero dei Consiglieri non potrà mai essere inferiore a tre. In caso di mancanza del numero minimo dei Consiglieri, per qualsivoglia motivazione (ad esempio incapacità, inabilità, dimissioni, revoca, morte o decadenza di un Consigliere), i Consiglieri rimasti, con deliberazione presa a maggioranza assoluta, entro e non oltre due mesi dalla data della comprovata diminuzione sotto il minimo dei Consiglieri, provvederanno alla nomina del Consigliere mancante. In caso di parità di voti prevarrà il voto del Consigliere più anziano.

Art. 12 - Consiglio di Amministrazione: compensi

L'incarico di Consigliere di Amministrazione è svolto a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute dagli Amministratori nell'esercizio del loro mandato.
Al Consiglio di Amministrazione si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

Art. 13 - Consiglio di Amministrazione: competenze

Compete al Consiglio di Amministrazione ogni atto di ordinaria e straordinaria gestione della Fondazione secondo gli indirizzi fissati dallo Statuto.
In particolare, a titolo indicativo e non esaustivo, il Consiglio di Amministrazione:
a) elegge nel suo seno il Presidente ove al riguardo già non disponga lo Statuto;
b) delibera l'accettazione dei beni e delle opere d'arte e di ogni altro cespite che pervenga a titolo gratuito alla Fondazione;
c) assume le necessarie determinazioni in ordine all'accrescimento del fondo di dotazione e della Biblioteca, secondo la procedura di cui all'art. 8;
d) stabilisce l'alienazione di beni ai sensi dell'art. 9, stabilendone le modalità attuative;
e) accetta depositi anche di lungo periodo di beni ai sensi dell'art. 4, comma IV;
f) delibera ogni atto necessario ed opportuno circa la gestione del patrimonio della Fondazione e ogni atto connesso e collegato;
g) approva il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario ai sensi dell'art. 7;
h) sovraintende alla corretta tenuta della contabilità e

alla regolarità amministrativa degli atti;
i) nomina il Direttore Scientifico di cui al successivo art. 20, fissandone il compenso, la tipologia di rapporto da instaurare con la Fondazione e la durata;
k) designa i componenti del Comitato Scientifico di cui al successivo art. 21, fissandone gli eventuali compensi professionali per l'attività svolta;
l) nomina, ove ne ravvisi la necessità, il Segretario Generale, di cui al successivo art. 22, fissandone il compenso, la tipologia di rapporto da instaurare con la Fondazione e la durata;
m) assume ogni opportuna iniziativa, per rendere la Fondazione centro propulsivo di ricerca e polo di riferimento in campo dell'economia della cultura;
n) assume ogni determinazione necessaria ed opportuna per l'attività e lo sviluppo della Fondazione;
o) delibera eventuali modifiche dello Statuto.
È facoltà del Consiglio di Amministrazione delegare poteri di propria competenza ad uno o più Consiglieri.
Le deleghe di cui al comma che precede sono revocabili in qualsiasi momento.

Art. 14 - Consiglio di Amministrazione: convocazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tramite lettera o email contenente l'indicazione degli argomenti da trattare e con preavviso minimo di otto giorni.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno e ogni qualvolta il Presidente ne ravvisi la necessità.
Il Consiglio deve essere altresì convocato dal Presidente su richiesta di almeno un terzo dei propri membri, avanzata per iscritto e con indicazione degli argomenti da trattare, ovvero su istanza formale del Collegio dei Revisori.

Art. 15 - Consiglio di Amministrazione: validità delle adunanze e delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio può tenersi anche a mezzo di tele, video o audio conferenza.
Le deliberazioni consiliari concernenti la modifica dello Statuto debbono essere assunte con voto favorevole dei due terzi dei componenti.

Art. 16 - Consiglio di Amministrazione: processi verbali

Delle adunanze consiliari è redatto sintetico processo verbale, a cura del Segretario, individuato nel Segretario Generale, se nominato, ovvero, in difetto, in uno dei Consiglieri, designato di volta in volta dal Presi-

dente.
I processi verbali di cui al comma che precede sono riportati in apposito libro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 17 - Presidente - Vice Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri attribuitigli dallo Statuto, nonché quelli attinenti all'ordinaria amministrazione della Fondazione stessa.
Il - Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni, nonché sull'andamento dell'attività della Fondazione e firma i documenti che comportano impegni per quest'ultima, salvo specifiche deleghe da lui a tal fine rilasciate.
In caso di improrogabile urgenza può assumere le determinazioni che giudichi indispensabili - eccettuate quelle relative all'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo - sottoponendole, per ratifica, alla prima adunanza del Consiglio di Amministrazione.
In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue competenze sono esercitate dal Consigliere più anziano di età, che assume la veste di Vice Presidente.
Il Presidente resta in carica cinque anni e scade il giorno di approvazione del quinto rendiconto economico e finanziario del mandato, e non può essere nominato per più di due mandati anche non consecutivi.
Spetta al Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, il Comitato Scientifico e avvalendosi del Direttore, impostare per ogni anno solare un programma scientifico che, nei limiti delle risorse disponibili:
a. segnali i settori di ricerca di particolare interesse e attualità e imposti i programmi di ricerca;
b. segnali la possibilità di organizzare, e organizzi, anche in collaborazione con terzi, convegni, seminari e giornate di studio nazionali o internazionali;
c. curi un eventuale programma di pubblicazioni, anche attraverso accordi con case editrici italiane e straniere;
d. curi l'assegnazione di borse di studio e premi per lo sviluppo della conoscenza nelle materie di competenza dell'Associazione.

Art. 18 - Organo di Controllo:

L'Organo di Controllo è monocratico ed è nominato dal Consiglio di Amministrazione; il primo viene nominato in atto costitutivo dall' Associazione Centro Studi Silvia Santagata - SBLA.
L'Organo di Controllo dura in carica tre anni e scade il

giorno di approvazione del terzo rendiconto economico e finanziario del mandato.
Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.
All'Organo di Controllo competono i compensi professionali fissati dal Consiglio di Amministrazione.
Le determinazioni dell'Organo di Controllo sono riportati in apposito libro e sono sottoscritte dall'Organo di Controllo medesimo.

Art. 19 - Organo di Controllo: compiti

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo N. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Decreto Legislativo N. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
L'Organo di Controllo ha facoltà di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione delle cui adunanze deve essere preavvertito nelle forme e con il preavviso di cui all'art. 14, comma 1.

Art. 20 - Revisore Legale dei conti

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6 del Decreto Legislativo N. 117/2017, la fondazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro al ricorrere dei requisiti indicati nell'art. 31 del citato Decreto Legislativo N. 117/2017.

Art. 21 - Direttore Scientifico

La Fondazione si può avvalere di un Direttore Scientifico, scelto dal Consiglio di Amministrazione con la

procedura da esso reputata più opportuna, al fine di assicurare all'ente il sostegno di un professionista di spiccati requisiti di competenza nel settore scientifico e culturale. La figura del Direttore Scientifico può essere retribuita. La carica di Direttore Scientifico può essere esercitata da uno dei Consiglieri, tramite Delega del Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Scientifico rimane in carica per cinque anni ed è rinominabile. Il Direttore Scientifico:
- supporta l'operatività della Fondazione tanto avuto riguardo allo svolgimento delle attività culturali generali, quanto alle collaterali e connesse, anche tramite individuazione di aree tematiche e la redazione di periodiche relazioni di proposta;
- cura i rapporti e le collaborazioni scientifiche con persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- coadiuva il Presidente e il Consiglio d'Amministrazione a dare attuazione operativa alle rispettive deliberazioni;
- assiste alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto;
- assolve alla funzione di Segretario del Comitato Scientifico.

Art. 22 - Comitato Scientifico

La Fondazione si può avvalere di un Comitato Scientifico di esperti, italiani ed esteri, composto da un numero variabile di membri, comunque non inferiore ad un minimo di cinque, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Per specifiche valutazioni il Comitato può essere integrato da esperti, da esso individuati, che forniscano supporto straordinario. E' prevista la possibilità di nomina di un presidente del Comitato Scientifico, con funzioni di coordinamento tra i membri del Comitato stesso.
Il Comitato Scientifico ha funzione consultiva e di indirizzo e fornisce ogni supporto richiesto dal Consiglio di Amministrazione.
Ai componenti del Comitato competono i compensi professionali fissati dal Consiglio di Amministrazione.
Il Direttore Scientifico di cui all'art. 20 è incaricato di assolvere alle funzioni di Segretario del Comitato Scientifico.

Art. 23 - Segretario Generale

La Fondazione può avvalersi di un Segretario Generale, scelto dal Consiglio di Amministrazione con la procedura da esso reputata più opportuna, al fine di assicurare all'ente il sostegno di una risorsa di spiccati requisiti di competenza nel settore amministrativo e gestionale. La figura del Segretario Generale può essere retribuita. La carica di Segretario Generale può essere

esercitata da uno dei Consiglieri, tramite Delega del Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario Generale è complessivamente responsabile della corretta conduzione amministrativa e contabile dell'ente, coordina le persone che da esso dipendono operando secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione a cui periodicamente riferisce nei modi fissati dal Consiglio stesso. Assolve alla funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione.
Il Segretario cura i rapporti e le collaborazioni istituzionali con persone fisiche ed enti pubblici e privati. Assolve altresì alla funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24 Comitato dei Sostenitori

Può essere inoltre costituito, con funzioni consultive, un Comitato dei Sostenitori che comprende le persone fisiche e le persone giuridiche pubbliche e private, i rappresentanti di realtà sociali, istituzionali, culturali, economiche, produttive e professionali e di altri enti ed associazioni, fondazioni bancarie, associazioni di categoria o di altro tipo, che si impegnano a favorire e dare supporto all'attività della Fondazione, anche tramite l'erogazione di contributi finanziari.
Il Comitato dei Sostenitori rappresenta un riferimento permanente per il collegamento della Fondazione con il contesto socio economico.
La composizione, le modalità di partecipazione e decadenza, di funzionamento, l'eventuale articolazione del Comitato dei Sostenitori e la durata in carica dei suoi membri sono previste da apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.
Il Presidente espone annualmente al Comitato dei Sostenitori una relazione sull'attività della Fondazione e sull'utilizzo delle risorse.
Il Comitato dei Sostenitori si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. I membri del Comitato dei Sostenitori possono entrare a far parte del Comitato Scientifico.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 - Modifiche statutarie

Le modifiche al presente Statuto sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13, lettera o), con la maggioranza fissata dall'art. 15, comma III, e debbono essere conformi agli indirizzi contenuti nella Premessa allo Statuto, da ritenere immodificabile.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, e salva diversa destina-

(TO)
1.47

zione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Art. 27 - Norma di chiusura

Le disposizioni contenute nel presente Statuto costituiscono una normazione unitaria ed inscindibile che disciplina in via integrale ed esclusiva l'attività della Fondazione: per quanto non espressamente previsto trovano applicazione gli artt. 14 e seguenti del codice civile e la restante legislazione vigente in materia.

VISTO PER L'INSERZIONE
TORINO, 10 maggio 2022